



---

COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47**

**della Giunta comunale**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. AMPLIAMENTO PARCHEGGIO A PEDICASTELLO IN VIA VERRUCA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 150.000,00 - OPERA 6358.

---

Il giorno 02.03.2020 ad ore 08.40 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Presenti: sindaco | <b>Andreatta Alessandro</b> |
| vicesindaco       | <b>Franzoia Mariachiara</b> |
| assessori         | <b>Bungaro Corrado</b>      |
|                   | <b>Gilmozzi Italo</b>       |
|                   | <b>Maule Chiara</b>         |
|                   | <b>Salizzoni Alberto</b>    |
|                   | <b>Stanchina Roberto</b>    |
|                   | <b>Uez Tiziano</b>          |

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa in qualità di Segretario, il segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/31 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che nell'ambito dei lavori di riqualificazione urbana di Piedicastello, previsti dal progetto esecutivo approvato in linea tecnica con deliberazione giuntale 27.12.2012 n. 374 è stata anche riorganizzata la viabilità e la disposizione dei parcheggi in via Papiria, usufruendo di parte della p.f. 1814/17 di proprietà della Provincia autonoma di Trento – Beni Demaniali – Ramo Acque;

precisato che nel progetto era stato realizzato uno studio specifico per la questione dei parcheggi. In particolare era stato previsto un anello veicolare a senso unico lungo le vie Papiria e Verruca con un parcheggio alberato nell'area in fregio alla rotatoria tra ponte S. Lorenzo e via Brescia, ridisegnando parzialmente il parcheggio a fianco dell'area ex Italcementi, al fine di realizzare dei posti auto a servizio del sobborgo, della scuola materna e della chiesa;

dato atto che l'Amministrazione comunale, vista la carenza di parcheggi in zona Piedicastello, intende ora completare il parcheggio, ampliandolo attraverso l'utilizzo della parte restante della p.f. 1814/17, posta all'interno dell'area ex Italcementi; situata a sud ovest di via Papiria;

posto che per l'utilizzo ad uso parcheggio della p.f. demaniale 1814/17 C.C. Trento, pertinenza idraulica della fossa di Piedicastello, l'Amministrazione comunale aveva richiesto all'allora Consorzio Atesina di Bonifica, ora Consorzio Trentino di Bonifica, la concessione gratuita dell'area per la sistemazione a parcheggio pubblico;

richiamato quindi il disciplinare di concessione n. 769/2004, rinnovato con disciplinare di data 15.09.2017, che ha disposto il mantenimento dell'utilizzo ad uso parcheggio dell'area per la durata a tempo indeterminato, con scadenza legata alla vita delle opere, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del Regolamento di attuazione del capo I della L.p. 18/76 e s.m.;

atteso che per la realizzazione dell'opera in oggetto è stata quindi chiesta dall'Amministrazione comunale la modifica della suddetta concessione n. 769/2004 e che il Consorzio Trentino di Bonifica ha predisposto, a seguito del nulla osta rilasciato dal Servizio Bacini Montani della Provincia, lo schema dell'atto aggiuntivo alla concessione, con cui viene autorizzata l'Amministrazione comunale alla "modifica della concessione per l'utilizzo ad uso parcheggio della p.f. demaniale 1814/17 C.C. Trento, pertinenza idraulica della Fossa Piedicastello, con l'utilizzo a parcheggio anche della parte ricadente nell'area 'Italcementi' mediante la realizzazione di nuovi stalli";

visto quindi l'atto aggiuntivo alla concessione n. 769/2004, sottoscritto dal Consorzio Trentino di Bonifica e dal Comune di Trento in data 04.04.2019 n. 631T, in esecuzione della determinazione del Servizio Patrimonio 15.03.2019 n. 12/56 con cui era stato approvato lo schema di atto aggiuntivo;

rilevato che con l'opera in oggetto si intende nello specifico ampliare il parcheggio esistente in via Papiria, creando 15 nuovi posti auto più uno destinato a persone diversamente abili, che saranno suddivisi in blocchi da otto posteggi intervallati tra loro da una corsia di manovra;

dato atto che la realizzazione del parcheggio, che avrà caratteristiche morfologiche e dimensionali simili a quello esistente, prevede anche la contestuale demolizione del muro presente e la sua ricostruzione in posizione arretrata di circa 10 m, a confine con la p.ed. 7016;

precisato che la p.ed. 7016 C.C. Trento è di proprietà di Patrimonio del Trentino S.p.a., che ha recentemente ultimato i lavori di bonifica dell'area;

atteso quindi che il progetto prevede: demolizione di murature in c.a., costruzione di muro di recinzione, realizzazione dei piani di posa mediante stesa di materiale misto riciclato, posa di cordone in porfido, stesa di pavimentazione in conglomerato bituminoso e manto d'usura, esecuzione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale a norma del Codice della strada, messa a dimora di alberi e cespugli con impianto di irrigazione;

dato atto che le particelle interessate anche marginalmente dall'intervento sono le particelle p.f. 2457/3 di proprietà del Comune di Trento e p.f. 1814/17 di proprietà della Provincia autonoma di Trento – Beni Demaniali – Ramo Acque, per la cui occupazione è stata ottenuta

l'autorizzazione sopra richiamata;

precisato che per la realizzazione dell'intervento risulta inoltre necessaria l'occupazione temporanea di circa 240 m<sup>2</sup> della p.ed. 7016 di proprietà di Patrimonio del Trentino S.p.a. da adibire ad area di cantiere;

vista quindi l'autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area a titolo gratuito, rilasciata da Patrimonio del Trentino S.p.a. con nota pervenuta in data 11.11.2019 ns. prot. n. 287087;

rilevato inoltre che non si è reso necessario pubblicare l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 18 commi 4-bis e 4-ter della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., in quanto è stata preventivamente autorizzata l'occupazione delle aree per la realizzazione delle opere, come già sopra riportato;

richiamate le determinazioni del Servizio Opere di urbanizzazione primaria:

- 28.03.2019 n. 23/20, con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici interni al Servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la redazione della perizia geologica e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale verso il corrispettivo di euro 4.740,68 (oneri e i.v.a. compresi) per spese tecniche;
- 20.02.2020 n. 23/18, con la quale è stata modificata la determinazione dirigenziale n. 23/20 del 28.3.2019, per la necessità di sostituire il tecnico interno al Servizio incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva con altro tecnico interno incaricato anche di svolgere, in collaborazione col geologo interno, l'analisi del rischio geologico, dando atto della nuova composizione del gruppo misto di progettazione e mantenendo inalterato quant'altro in essa previsto;

visto quindi il progetto esecutivo datato settembre – novembre 2019, redatto dal gruppo misto di progettazione richiamato, che si attesta sull'importo complessivo di euro 150.000,00 così distinto:

|  |      |           |          |            |
|--|------|-----------|----------|------------|
| A) lavori  | euro | 99.520,88 |          |            |
| oneri di sicurezza   | euro | 4.786,08  |          |            |
| sommano  |      |           | euro     | 104.306,96 |
| B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) (da affidare alla stessa Ditta con le modalità previste nell'art. 4.3 del Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative) |      |           | euro     | 5.215,35   |
| C) lavori da eseguire a cura degli Enti erogatori del servizio con oneri a carico del Comune per allacciamenti nuovi impianti, spostamento sottoservizi (i.v.a compresa)   |      |           | euro     | 5.000,00   |
| D) opere da realizzarsi in economia:   |      |           |          |            |
| D1) lavori per scavi archeologici (i.v.a. compresa)  | euro |           | 7.655,50 |            |
| E) somme a disposizione dell'Amministrazione:  |      |           |          |            |
| E1) spese tecniche (oneri e i.v.a. compresi)   | euro | 7.000,00  |          |            |
| E2) imprevisti   | euro | 8.972,69  |          |            |
| E3) i.v.a. 10% su A) + B) + E2)  | euro | 11.849,50 |          |            |
| sommano  |      |           | euro     | 27.822,19  |
| totale   |      |           | euro     | 150.000,00 |

dato atto che l'opera è soggetta all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 10.02.2020 n. 17 con la quale si è proceduto alla variazione di esigibilità della prenotazione di euro 145.259,32 di cui alla lettera e) dell'art. 175, comma 5 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. per l'opera in oggetto collocandola sull'esercizio 2020 del bilancio 2020 - 2022;

atteso che la somma di euro 145.259,32 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 28.03.2019 n. 23/20 di euro 4.740,68, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato atto inoltre, con riferimento a quanto richiesto dall'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., che si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti, in considerazione del modesto sviluppo

planimetrico dell'intervento e dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce D1) lavori per scavi archeologici (i.v.a. compresa) alla quale corrisponde specifica perizia di spesa, da incorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

viste al riguardo la relazione scorpori di data 09.01.2020 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e le dichiarazioni del Servizio, da cui si rileva l'opportunità di incorporare i lavori di cui alla voce D1) lavori per scavi archeologici (i.v.a. compresa), procedendo ad un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di lavorazioni da svolgere con diversa tempistica rispetto a quella dei lavori principali e a cura di ditte specializzate nel campo. Infatti l'area interessata dall'opera è caratterizzata dalla possibile presenza di reperti archeologici e pertanto prima di iniziare i lavori è necessario, in quanto previsto dalle normative vigenti, procedere con sondaggi mirati sul suolo interessato, concordati con i tecnici della Soprintendenza e svolti da ditte qualificate, esperte nel campo e definite idonee in base a specifico elenco predisposto dalla Provincia autonoma di Trento;

dato atto che per i lavori in economia di cui alla voce D1), per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non è necessaria la previsione nel Piano di sicurezza e coordinamento generale in assenza di interferenze tra i lavori principali e quelli previsti in perizia, trattandosi di lavori da eseguire prima dell'avvio dei lavori principali medesimi;

rilevato che sono stimati maggiori oneri annui di gestione per un importo di euro 405,42;

visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lett. a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., reso in data 09.01.2020 dal Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, sentita la conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi, Patrimonio, Urbanistica e ambiente, Gestione fabbricati, Attività edilizia, Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori e Area Tecnica e del territorio) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito alla esaustività del progetto esecutivo, resa in data 09.01.2020 dai progettisti interni per la progettazione esecutiva e per la relazione geologica, relazione geotecnica e analisi del rischio geologico progettuale e dal progettista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva;

viste inoltre le dichiarazioni di data 09.01.2020 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria di conferma ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti e di conformità dell'opera alle prescrizioni della L.p. 26/1993 e s.m. e del Regolamento attuativo;

visti altresì:

- il parere favorevole espresso dal Servizio Bacini Montani – Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico con nota di data 23.02.2018 all'esecuzione dei nuovi stalli e all'utilizzo degli ulteriori m<sup>2</sup> 350 della p.f. demaniale 1814/17 C.C. Trento, ricompresi nell'area ex Italcementi;
- il parere rilasciato dall'Agenzia per la depurazione – Servizio gestione degli Impianti della Provincia e relativo alla bonifica dell'area ex Italcementi, con cui viene rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'intervento in oggetto, che non richiede specifica autorizzazione in quanto l'area è già stata bonificata, come risulta dall'anagrafe dei siti contaminati gestiti da APPA, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 22.09.2017 n. 1534 e la realizzazione del parcheggio non presenta profili di rischio sanitario/ambientale più stringenti rispetto a quanto già valutato e approvato, né altera gli strati già realizzati per la bonifica del sito, non andando quindi ad interferire con le opere approvate ed eseguite in sede di bonifica;

- il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni culturali – Ufficio beni archeologici reso con nota pervenuta in data 09.09.2019 ns. prot. n. 228648 con alcune prescrizioni che sono state accolte e saranno ottemperate in fase esecutiva;
- l'attestazione di conformità urbanistica in deroga in riferimento al Piano Regolatore Generale comunale vigente e alle eventuali varianti adottate in regime di salvaguardia, rilasciata sulla base del progetto in data 09.01.2020 prot. n. 4244 dal Servizio Attività edilizia – Progetto di adeguamento normativo e regolamentare attività edilizia, ai sensi dell'art. 97, comma 2 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, con alcune prescrizioni generali;
  - dato atto che ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento, il Servizio di merito ha inviato copia del progetto alla Circoscrizione n. 12 – Centro storico Piedicastello, che con verbale di deliberazione 20.06.2019 n. 39 ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: “che, ad opera approntata, almeno n. 4 stalli siano a sosta regolamentata con disco orario”;
  - posto che rispetto a tale osservazione nell'elaborato “Relazione tecnica illustrativa” e nel parere tecnico-amministrativo ed economico reso in data 09.01.2020 è stato indicato che in fase esecutiva si provvederà a comunicare quanto richiesto al Servizio competente che valuterà la possibilità di regolamentare la sosta delle auto con esposizione del disco orario;
  - viste altresì:
    - la check list di verifica del piano di sicurezza e coordinamento, come da indicazioni del Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio di data 20.12.2011;
    - la dichiarazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia di data 09.01.2020 che non necessitano ulteriori pareri o nullaosta;
  - atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 211 e nel bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 212 e successive variazioni;
  - ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in argomento, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;
  - preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D63D19000050004;
  - considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
  - atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;
  - vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;
  - vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;
  - vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;
  - visti:
    - il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
    - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
    - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
    - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
    - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
    - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- le note istruttorie di data 21.01.2020 prot. n. 14922 e di data 18.02.2020 prot. n. 42865 del Servizio Opere di urbanizzazione primaria;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo per "ampliamento parcheggio a Piedicastello in via Verruca" opera 6358 datato settembre – novembre 2019, elaborato dal gruppo misto indicato in premessa, dell'importo complessivo di euro 150.000,00 costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che la somma di euro 145.259,32 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 28.03.2019 n. 23/20 di euro 4.740,68, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'indicazione delle modalità di affidamento dei lavori;
4. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D63D19000050004.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata

- Progetto esecutivo, datato settembre-novembre 2019.

IL SEGRETARIO  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Andreatta

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. AMPLIAMENTO PARCHEGGIO A PEDICASTELLO IN VIA VERRUCA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 150.000,00 - OPERA 6358.

---

**Votazione palese**

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 02.03.2020

Il Segretario Generale Reggente  
Dott.ssa Debiasi Franca  
(firmato elettronicamente)



---

COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 31 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. AMPLIAMENTO PARCHEGGIO A PEDICASTELLO IN VIA VERRUCA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 150.000,00 - OPERA 6358.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 26 febbraio 2020

Area Tecnica e del territorio  
Il Dirigente  
arch. Ennio Dandrea  
(firmato elettronicamente)



---

COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 31 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. AMPLIAMENTO PARCHEGGIO A PEDICASTELLO IN VIA VERRUCA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 150.000,00 - OPERA 6358.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 28.02.2020